

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
Direzione Centrale del Personale
Servizio del Personale

Roma, 25 LUG. 2001

Div. Pers. I

Prot. n.

36836

- All' Ispettore Generale Capo
S E D E
- Al Dirigente del Servizio Tecnico Centrale
S E D E
- Al Comandante delle Scuole Centrali Antincendio
00178 CAPANNELLE/ROMA
- Al Direttore del Centro Studi ed Esperienze
00178 CAPANNELLE/ROMA
- Agli Ispettori regionali ed interregionali vv.f.
LORO SEDI
- Agli Ispettori aeroportuali e portuali vv.f.
LORO SEDI
- Al Dirigente del Servizio Sanitario
S E D E
- Al Dirigente del Servizio Ginnico Sportivo
00178 CAPANNELLE/ROMA
- Ai Comandanti provinciali vv.f.
LORO SEDI
- A tutti i Dirigenti della Direzione Generale
LORO SEDI
- A tutti i Dipendenti comandati o F.R.
LORO SEDI

MODULARIO
Interno - 259

MOD. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

e, p.c. All' Ufficio Coordinamento e AA.GG.
SEDE

OGGETTO: Regime delle incompatibilità – Criteri e procedure.-

Premessa: Il quadro normativo di riferimento

La materia delle "incompatibilità" e degli incarichi extra-istituzionali è stata, negli ultimi anni, oggetto di ripetuti interventi legislativi, che appare necessario richiamare per un miglior chiarimento delle disposizioni.

In primo luogo, l'art. 58 del D.Leg.vo n. 29/1993 e successive modificazioni (oggi art. 53 del D.Leg.vo n. 165/2001 in GU N. 106 DEL 9/5/01) ha confermato per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del TU n. 3/1957, per la quale non possono coesistere in un soggetto, dipendente di amministrazione pubblica, la qualità giuridica di commerciante, industriale, professionista, lavoratore dipendente, ovvero amministratore o sindaco in società che si prefiggono scopo di lucro, nonché l'esercizio di qualsiasi altra attività avente i caratteri della continuità e della professionalità.

Nella circolare n. 3/1997 il Dipartimento della Funzione Pubblica fissa i principi del riconfermato regime delle incompatibilità, sinteticamente riassumibili come segue:

- fatti salvi alcuni regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extra-istituzionali sono da considerare incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà ed occasionalità, ovvero si riferiscono allo svolgimento di libere professioni;
- le attività consentite sono, comunque, un'eccezione al prevalente e generale principio d'incompatibilità: per questo è necessario per i dipendenti richiedere la prescritta autorizzazione anche quando intendano svolgere lavori occasionali, a pena d'incorrere nei severi effetti connessi alla violazione del principio di esclusività;
- in via generale, non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi extra-istituzionali che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altra fonte normativa, ovvero che non siano espressamente autorizzati dall'Amministrazione d'appartenenza;

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

- il potere di autorizzazione delle Amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità in base alla natura dell'attività occasionale da svolgere, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Una particolare flessibilità nel regime delle incompatibilità è stato, però, introdotto nei confronti del personale in part-time, quando l'orario non superi il 50% di quello a tempo pieno.

La legge n.662/1996, finanziaria 1997, all'art.1 commi 58-61, ha previsto per tale personale in regime di part-time la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa, subordinata (purché questa non intercorra con un'altra Amministrazione pubblica perché continua ad operare il divieto di cumulo d'impieghi pubblici) o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi, a condizione che l'ulteriore attività non comporti conflitto con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente (comma 58) ovvero con gl'interessi dell'Amministrazione.

Ulteriori specificazioni sono state recate anche dal DL 79/97, convertito in legge n.140/1997, in materia di svolgimento di attività esterne da parte del personale in part-time: verranno illustrate nella parte apposita della presente circolare.

Anche le disposizioni relative alle incompatibilità del personale a tempo pieno sono state, successivamente, modificate e il D.Leg.vo n.80/1998 ha così integrato l'art.58 del D.Legvo n.29/1993:

- viene confermato che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- in caso di inosservanza del divieto, viene previsto che le somme spettanti per l'incarico vengano versate - a cura del percettore o, in difetto, dell'erogante - nel conto entrate dell'Amministrazione stessa e destinate ai fondi contrattuali;
- si chiarisce che anche le Amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; in caso di inosservanza il conferimento è nullo e il corrispettivo dell'incarico viene trasferito all'Amministrazione d'appartenenza e destinato ai fondi;
- si conferma anche per i soggetti privati e gli enti pubblici economici l'obbligo di conferire incarichi retribuiti a pubblici dipendenti subordinatamente alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione: in difetto, il soggetto conferente incorre nelle sanzioni previste dalla legge n.140/1997 (pagamento di una somma pari al doppio degli emolumenti corrisposti da versare in conto entrata del Ministero delle Finanze);
- si definiscono le modalità per la richiesta di autorizzazione, nonché i termini per provvedere, chiarendo che, nel caso d'incarico conferito da soggetti non pubblici, decorsi 30 giorni l'autorizzazione s'intende definitivamente negata.

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

In verità le disposizioni citate, nel riconfermare il regime delle incompatibilità, non mancano di recepire anche alcune considerazioni che nel tempo erano state elaborate dalla giurisprudenza in ordine ai confini di tale incompatibilità.

Infatti, vengono ammesse alcune situazioni che lo stesso legislatore sottrae al regime delle incompatibilità, e quindi alla procedura dell'autorizzazione preventiva, consistenti nelle seguenti attività e incarichi occasionali:

- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (L. n.662/1996, art.1 comma 61);
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili (art.58 cit. comma 6);
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (art. 58, comma 6);
- partecipazione a convegni e seminari (art.58 comma 6) purché non si configuri un'attività di docenza che può essere resa solo previa autorizzazione (circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/1998);
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o posti in aspettativa.

Ovviamente anche le attività e gli incarichi consentiti, rappresentando comunque un'eccezione nell'ambito del regime riconfermato in via generale delle incompatibilità, soggiacciono alle medesime condizioni degli altri incarichi, sotto il profilo della compatibilità con gli interessi dell'amministrazione e con i limiti di un impegno modesto e limitato nel tempo e del carattere della occasionalità e saltuarietà.

Nella specifica materia delle attività libero-professionali connesse ai lavori pubblici, la disciplina generale delle incompatibilità viene integrata con alcune specifiche disposizioni recate dalla Legge Quadro n.109/1994 (Merloni), così come modificata dalla legge n.415/1998; in particolare l'art.17, recando l'elencazione dei soggetti cui le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione dei lavori, finisce per escludere i dipendenti pubblici, in conseguenza proprio della incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e il rapporto di pubblico impiego tradizionalmente richiedente una esclusività della prestazione lavorativa in favore dell'Amministrazione d'appartenenza, non esigibile da chi svolge in via continuativa e professionale un'attività autonoma.

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Inoltre, per l'attività di collaudo dell'opera pubblica la Legge Quadro, all'art. 28 - così come recepito dall'art. 188 del regolamento emanato con D.P.R. n. 554/1999 - esclude la possibilità di affidamento di incarichi a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o controllo sull'oggetto del collaudo.

La disciplina generale trova la sua naturale integrazione anche nelle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica (circ. n. 3/1997, n. 6/1997, n. 5/1998 e n. 10/1998), nelle quali vengono esaminate una serie di situazioni specifiche di grande interesse per l'individuazione concreta delle situazioni di effettiva incompatibilità.

Logicamente connessi alla disciplina dell'incompatibilità sono anche i codici di comportamento, definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 58 bis del D. Leg.vo n. 29/1993, introdotto dal D. Leg.vo n. 80/1998. Nel richiamare la particolare attenzione sul nuovo codice approvato con D.P.C.M. 28.11.2000 (G.U. n. 84 del 10.4.2001), si evidenzia che i principi recati dai codici di comportamento assumono il valore di norme deontologiche di grande importanza per la delimitazione di quei comportamenti individuali oltre i quali si viene a creare un conflitto con gli interessi generali in capo all'Amministrazione.

CRITERI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

Nella parte generale si è fatto cenno alla necessità, per le Amministrazioni di appartenenza, di predeterminare i criteri sulla base dei quali valutare le richieste di svolgimento di incarichi esterni occasionali da parte dei propri dipendenti.

Poiché, con la riconferma in via di principio del regime delle incompatibilità, la possibilità per il personale a tempo pieno di svolgere incarichi extra-istituzionali costituisce, sostanzialmente, un'eccezione al divieto generale, la necessità di predeterminare i criteri e le procedure da seguire per la concessione delle autorizzazioni preventive rappresenta, prima che l'applicazione dell'obbligo specificatamente imposto alle Amministrazioni dall'art. 58, comma 5, del D.leg.vo n. 29/1993, lo strumento per "uniformare il più possibile le decisioni assunte in casi simili", nonostante "la molteplicità e la varietà della casistica" delle attività esterne (v. circolare n. 6/1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Inoltre, a norma del richiamato art. 58, comma 5, tali criteri devono essere non solo oggettivi e predeterminati, ma tenere conto anche della specifica professionalità, in modo da escludere casi d'incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

MODULARIO
Interno - 289

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Analoga disposizione è stata recata, del resto, anche per il personale in part-time con orario non superiore al 50% dall'art. 58 bis della legge n. 662/1996, introdotto dalla legge n. 140/1997.

L'incremento delle richieste di autorizzazione verificatosi negli ultimi anni, insieme con la crescita delle unità di personale passate ad un rapporto di lavoro part-time, hanno determinato con il tempo una casistica di situazioni sempre più ampia, che rende ormai necessario il ricorso ai predetti criteri per garantire quella uniformità di valutazione che auspica il Dipartimento.

Pertanto, con la presente circolare, si portano a conoscenza i criteri stabiliti - distintamente - per il personale a tempo pieno e per quello in regime di part-time con una prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Criteri per il personale a tempo pieno

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito sullo schema di criteri predisposto per il personale del Corpo nazionale v.v.f., ha confermato che deve essere dettata una distinta disciplina per quello in part-time e per quello a tempo pieno, chiarendo che per quest'ultimo, prescindendosi dalla necessità di un concerto con il Dipartimento stesso, si deve provvedere alla relativa regolamentazione mediante provvedimento interno, adottato nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Amministrazione e per il quale devono essere tenute presenti le modalità applicative della disciplina delle incompatibilità dettate con le circolari, richiamate in precedenza, del 1997/98.

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, è stato predisposto il provvedimento che si allega alla presente circolare.

Il provvedimento è suddiviso in 9 articoli, per i quali si procede ad una breve analisi delle disposizioni recate. In particolare:

Art. 1. individua i destinatari della regolamentazione recata in materia di autorizzazione di incarichi occasionali: si tratta di tutto il personale del Corpo a tempo pieno, nonché di quello a part-time quando la trasformazione comporti, però, una prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo lavoro, poiché in tale caso non operano le flessibilità introdotte dalla legge n. 662/1996 che, come detto più volte, si applicano solo se il tempo lavoro residuo non supera il 50% dell'orario pieno;

Art. 2. reca alcune definizioni necessarie ai fini della coerente applicazione del sistema autorizzatorio. In particolare deve essere tenuto ben presente il concetto generale di "incompatibilità di "conflitto d'interessi";

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

- Art. 3. regola il conferimento d'incarichi da parte dell'Amministrazione. A norma dell'art. 58, comma 5, del D.Leg.vo n. 29/1993, per il conferimento d'incarichi operato nei confronti di pubblici dipendenti devono essere fissati criteri oggettivi: nel caso di questa Amministrazione si dovrà tenere conto della particolare qualificazione tecnica del dipendente che s'intende utilizzare, rapportandola alle caratteristiche specifiche dell'attività che costituisce oggetto del singolo incarico, tenendo presente la maggiore - ovvero più attinente - esperienza acquisita dal destinatario sulla base del servizio espletato in particolari settori tecnico-scientifici che diano la massima garanzia del possesso di una qualificazione specificatamente utile per le attività da espletare. Per evidenti ragioni di trasparenza ed equità, la scelta dei dipendenti da utilizzare dovrà essere effettuata anche sulla base di una rotazione dei soggetti individuati. In ogni caso, gli incarichi conferiti direttamente, quando non siano riconducibili ai tipici compiti e doveri d'ufficio, devono essere espressamente previsti o disciplinati da legge o da altre fonti normative (art. 58, comma 2);
- Art. 4. indica le attività e gli incarichi consentiti dalla legge n.662/1996 e dallo stesso art. 58 (a condizione però che la partecipazione a convegni non configuri attività docente), ai quali vanno ad aggiungersi le attività indicate al comma 3 (tirocinio a titolo gratuito, consulenze tecniche d'ufficio e attività di progettazione in ambito familiare svolta gratuitamente, senza assoggettamento a IVA e a condizione che non riguardi comunque strutture soggette al controllo dei vigili del fuoco). Tutte queste attività, pur essendo consentite, devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di servizio e rimangono subordinate alle condizioni generali di compatibilità dettate dal successivo art. 6. Inoltre, pur non essendo subordinate in via generale ad una procedura preventiva di autorizzazione, per alcune di esse - indicate al comma 4 - ne viene richiesta la comunicazione all'Amministrazione per la relativa presa d'atto;
- Art. 5. vengono individuate le attività che, in via generale, possono ritenersi consentite ai dipendenti del Corpo. Poiché tale possibilità non deriva da espresse previsioni di legge come nel caso delle attività di cui all'art.4, per le attività indicate all'art. 5 la possibilità di svolgimento è subordinata ad una preventiva richiesta di autorizzazione all'Amministrazione, che la rilascerà valutando in concreto, caso per caso, che lo specifico incarico, che il dipendente chiede di svolgere, soddisfi anche le condizioni di compatibilità dettate dal successivo art. 6. Si richiama l'attenzione sul comma 2 dell'art. 5 che reca un criterio essenzialmente quantitativo per la valutazione delle richieste di autorizzazione a svolgere singoli incarichi: in particolare, si prevede che sia di norma tenuto presente il numero complessivo degli incarichi autorizzati, ovvero la natura, la consistenza e la durata complessiva di ciascun incarico, in quanto si tratta di elementi significativi per verificare, caso per caso, che il complesso degli impegni esterni assunti dal dipendente non configuri un impegno eccessivo e quindi incompatibile con i limiti recati dall'art. 6.

MODULARIO
Interno - 259

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Ciò premesso, possono ritenersi autorizzabili i seguenti incarichi:

- a) **docenze occasionali:** in argomento si richiama la circ.10/1998 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale - operandosi un confronto tra il diverso trattamento previsto per le docenze, soggette ad autorizzazione, e la partecipazione a convegni anche in qualità di relatore, che gode del regime di ammissibilità introdotto dallo stesso art. 58, comma 6 - viene suggerito un criterio distintivo consistente nella valutazione del carattere prevalente dell'evento pubblico cui il dipendente partecipa, intendendosi cioè che l'autorizzazione sarà necessaria in tutti i casi in cui l'evento pubblico si caratterizza per la prevalenza dell'aspetto dinamico e formativo (rispetto a quello meramente divulgativo e di confronto tipico dei veri convegni). Pertanto, al di là del nomen iuris dato al convegno cui il dipendente partecipa, sarà determinante per decidere se tale partecipazione comporti un'autorizzazione preventiva, lo scopo effettivo che l'evento vuole raggiungere. Altro criterio distintivo, naturalmente, è costituito dall'esistenza o meno di una remunerazione per lo svolgimento dell'attività: se essa è prevista e non si configura come un semplice rimborso spese, l'incarico dovrà essere preventivamente autorizzato anche indipendentemente dalla natura dell'evento pubblico in cui sarà esplicata tale attività didattica, giusta applicazione del principio recato proprio dall'art. 58, comma 7, per il quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Si richiama l'attenzione sul fatto che *non sono comunque consentite le docenze in conflitto con i compiti o con le attività istituzionali del Corpo quali, a titolo di esempio, le docenze svolte nei confronti degli addetti antincendio in corsi effettuati ai sensi della legge n. 609/1996;*
- b) **consulenze occasionali conferite da amministrazioni o enti pubblici:** anche per tali incarichi il Dipartimento della Funzione pubblica, nella circ.6/1997, prevede espressamente la preventiva autorizzazione per scongiurare la possibilità di una interferenza con l'attività istituzionale dell'Ente. Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'art.60 del TU n.3/1957, tali consulenze non dovranno comunque assumere i caratteri della professionalità e continuità e non dovranno, di conseguenza, essere soggette ad IVA;
- c) **prestazioni non continuative a favore di soggetti privati:** accertato il rispetto dei limiti di compatibilità di cui al successivo art.6, possono essere autorizzate collaborazioni occasionali, anche retribuite, purché non assumano i caratteri della continuità né della professionalità (e non comportino l'iscrizione ad albi o l'assoggettamento ad IVA, né le qualità di una collaborazione coordinata e continuativa) che violerebbero il dettato generale dell'art.60 richiamato, tant'è che, nel caso di prestazioni presso autoscuole, l'occasionalità della collaborazione dovrà essere dimostrata con il mancato inserimento nell'organico della struttura. Per essere autorizzabili tali attività, oltre che occasionali, non dovranno comunque creare situazioni d'interferenza o conflitto d'interessi con le materie istituzionali;

MODULARIO
Immag - 268

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

- d) **collaborazioni familiari gratuite:** sono consentite a condizione di non creare situazioni d'interferenza o conflitto d'interessi e purché soddisfino i limiti d'impegno di cui all'art.6 e non assumano, pertanto, caratteri di continuità, regolarità o intensità della prestazione;
- e) **amministrazione di condominio:** il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circ.6/1997, ritiene tale attività consentibile, nonostante il carattere di continuità che essa assume, a condizione che venga resa per la cura degli interessi personali o familiari del dipendente in rapporto all'abitazione di cui viene assunta l'amministrazione. Pertanto è esclusa qualsiasi prestazione che assuma i caratteri della professionalità e l'autorizzazione verrà rilasciata anche sulla base della preventiva valutazione dell'impegno che tale incarico richiede, in rapporto alle dimensioni dell'edificio e al numero delle unità abitative;
- f) **partecipazione a società agricole a conduzione familiare:** sulla questione nella circolare n. 6/1997 il Dipartimento della Funzione pubblica, pur mostrandosi favorevole all'autorizzabilità delle relative prestazioni in considerazione della realtà territoriale italiana, ha affidato all'Amministrazione di valutare in concreto che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire con l'attività ordinaria del dipendente. Pertanto, sono autorizzabili solo le partecipazioni familiari necessarie per la manutenzione del fondo, che richiedano un impegno modesto nel tempo e comunque non prevalente rispetto a quello richiesto dal servizio, fatta salva la possibilità di aprire la partita IVA per l'alienazione stagionale (saltuaria) dei prodotti dei fondi in correlazione alla manutenzione consentita;
- g) **assunzione di cariche in società cooperative:** originariamente l'art. 61 del T.U. n. 3/1957 consentiva solo la partecipazione alle cooperative tra impiegati pubblici; l'art. 18 della legge n.59/1992 ha poi esteso tale possibilità nei confronti di tutte le cooperative. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circ. n. 6/1997, in riferimento alla possibilità che la partecipazione alla cooperativa avvenga anche con l'assunzione di cariche sociali, ha evidenziato che l'eventuale autorizzazione dovrà essere subordinata, non solo agli usuali criteri della quantità d'impegno e delle modalità di svolgimento, ma anche alla valutazione della compatibilità tra le attività della cooperativa e quelle dell'Amministrazione per scongiurare situazioni d'interferenza con i compiti istituzionali. Conseguentemente, per il personale del Corpo, l'assunzione di cariche sociali è subordinata ad una doppia condizione relativa sia alle caratteristiche della carica stessa, sia all'oggetto della società, che non deve creare conflitto d'interessi, fatti comunque salvi i limiti di cui al successivo art.6 del provvedimento;
- Art. 6. **limiti alla compatibilità:** si dettano le condizioni generali alla stregua delle quali si valutano tutte le richieste di autorizzazione allo svolgimento delle attività e/o degli incarichi indicati negli artt. 4 e 5; in particolare tale compatibilità deve rispondere, da una parte, ai canoni d'impegno confermati dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica nelle circolari n.3 e n.6 del 1997 e, dall'altra, l'autorizzazione rimane comunque subordinata alla verifica della

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi ovvero di svolgimento di attività aventi i caratteri o gli elementi caratteristici della libera professione, assumendo a tal proposito come indicatore l'assoggettamento a partita IVA dell'attività stessa, salvo nel caso in cui la partita necessiti ai fini dell'alienazione saltuaria dei prodotti dei fondi". Per quanto attiene lo svolgimento occasionale di incarichi professionali che richiede la preventiva iscrizione in appositi albi, la compatibilità terrà conto delle norme di settore, intendendosi non autorizzabile l'attività per la quale tali norme vietano ai pubblici dipendenti l'iscrizione agli albi relativi. Per quanto riguarda la specifica problematica della iscrizione agli albi si ricordano, in particolare, le indicazioni date dal Dipartimento con la circ. n. 6/1997; nel ricordare che la legge n. 140/1997, aggiungendo il comma 56 bis all'art. 1 della legge n. 662/1996, ha disposto - solo per il personale in part time - la non applicabilità delle norme che vietavano in precedenza l'iscrizione in albi e il conseguente esercizio della corrispondente attività professionale, tale possibilità d'iscrizione è stata mantenuta ferma anche per il personale a tempo pieno, quando sia consentita dagli ordini rispettivi, con il limite che al personale a tempo pieno è, però, vietato l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, salvo non trattarsi di incarichi previsti da norme o autorizzati dall'Amministrazione;

Art. 7. **Attività vietate:** vengono indicate una serie di attività che non sono consentite al personale a tempo pieno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero, se in part-time, con un orario di servizio superiore al 50%, in ragione degli espressi divieti recati dall'art. 60 del T.U. n. 3/1957, così come recepito dall'art. 58 del D.Leg.vo n. 29/1993. La chiara enunciazione delle situazioni vietate non richiede uno specifico commento delle singole fattispecie.

Nel ricordare che i principi generali del regime dell'incompatibilità sono desumibili anche dalle circolari più volte richiamate del Dipartimento della Funzione Pubblica, si reputa opportuno evidenziare alcuni aspetti di particolare interesse:

- **libere professioni:** il divieto recato non riguarda l'incarico occasionalmente assunto, che potrà essere autorizzato nei limiti di quanto previsto negli artt. 4, 5 e 6, bensì l'esercizio stabile della libera professione; in particolare, costituiscono indicatori dell'abitudine della professione l'iscrizione in appositi albi abilitanti nonché il possesso della partita I.V.A. Si ricorda con l'occasione che, a norma del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, è proibito anche l'esercizio occasionale della professione legale nei casi in cui la controversia abbia come parte una Pubblica Amministrazione. Si richiama l'attenzione sulla recente disposizione recata dall'art. 5, comma 3, della legge n. 246/2000, per i medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendosi l'applicazione ai medesimi delle disposizioni già vigenti per i Sanitari della Polizia di Stato (art. 3, lett. i, D.P.R. n. 338/1982). Sulla base di tale disposizione ai Sanitari del Cor-

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

po nazionale dei vigili del fuoco viene esteso il beneficio di cui godono già quelli della Polizia di Stato, consistente nella limitazione del divieto di esercizio dell'attività libero-professionale medica soltanto con riferimento ai dipendenti appartenenti all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza da ritenere, analogicamente, esteso per i medici v.v.f. ai dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per questi ultimi rimangono ovviamente confermati i divieti generali recati dall'art. 58, comma 1, del D.Leg.vo n. 29/1993 e quello particolare previsto dall'art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991, per il quale il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato.

- **assunzione di incarichi in contrasto con gli artt. 17 e 18 della legge n. 109/1994:** si tratta di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo assunti a seguito di incarico esterno proposto dalle relative stazioni appaltanti. Sull'argomento l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con proprio atto di regolazione allegato alla presente, ha proceduto ad un'attenta analisi della legge-quadro sui lavori pubblici concludendo nel senso che, al di fuori dell'ipotesi che tali incarichi siano assunti da dipendenti appartenenti agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ovvero a strutture consortili di più enti locali, dal complesso del contesto normativo stesso non si evincono riferimenti relativi alla possibilità dell'affidamento della progettazione esterna a dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice ovvero di quella di cui essa intenda avvalersi. L'Autorità perviene a tale conclusione sulla base della considerazione che la progettazione esterna, ex art. 17, può essere commessa soltanto a soggetti che esercitano professionalmente le proprie attività e che, come tali, non possono identificarsi con il pubblico dipendente a causa dei vigenti divieti di cui all'art. 58 richiamato. La frequenza con cui i dipendenti del Corpo sono individuati dalle stazioni appaltanti per l'esercizio di tale attività ha reso necessario formulare un apposito quesito all'Autorità, sulla base del quale verranno valutate le richieste di autorizzazione, restando inteso che, in ogni caso, l'attività non dovrà assumere i caratteri di continuità e abitudine tipici della libera professione.

Art. 8. Procedura per l'autorizzazione - Sono indicate le modalità per la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle consentite dall'art. 5. Si richiama l'attenzione sulla necessità che tali richieste siano adeguatamente documentate in modo da consentire una idonea valutazione. Per quanto attiene i termini, vigono quelli di cui all'art. 58, comma 10, decorsi i quali la richiesta si intende automaticamente accordata solo se l'incarico è conferito da un'Amministrazione Pubblica; in ogni altro caso si intende negata. Ovviamente, nel caso di richieste incomplete e come tali non autorizzabili e pertanto non consentite, dal momento in cui l'interessato avrà integrato la precedente richiesta non accolta decorrerà di nuovo e integralmente il termine di legge.

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Si richiama all'attenzione che anche per talune delle attività consentite (art. 4, comma 4, del presente D.M.) è prevista comunque una procedura di comunicazione tempestiva all'Amministrazione.

Gli obblighi di comunicazione ai fini dell'anagrafe delle prestazioni non costituiscono argomento del presente provvedimento, essendo ampiamente esaminate dalle circolari annuali con cui l'Amministrazione attiva la raccolta dei dati.

Solo per memoria si ricorda quanto previsto dalla circolare n. 5/1998 del Dipartimento della Funzione Pubblica (allegata) e in particolare l'esclusione dall'obbligo di comunicazione - com'è noto relativo a tutti gli incarichi retribuiti, conferiti o autorizzati ai dipendenti nell'anno precedente, compresi i compensi percepiti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio - solo nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno, nei confronti delle varie categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionale nonché relativamente agli incarichi previsti dall'art. 58, comma 6, dello stesso D.Leg.vo n. 29/1993.

Criteria per il personale in part-time

Come accennato in precedenza, con l'intervento della legge n. 662/1996 si è recata una consistente innovazione nel regime dell'incompatibilità, che viene reso particolarmente flessibile nei confronti del personale in part-time, qualora la trasformazione del rapporto comporti un orario di servizio non superiore al 50% di quello a tempo pieno.

In particolare, è previsto anche che tale passaggio a tempo parziale possa essere richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e fatti salvi alcuni divieti espressamente previsti dall'ordinamento generale.

Per uniformare i propri indirizzi il già citato D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, ha previsto l'adozione di decreti interministeriali, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per predeterminare le attività comunque non consentite a tale personale part-time in quanto vietate dalla legge o comunque suscettibili di realizzare situazioni di conflitto di interessi.

Lo schema del relativo provvedimento è stato inviato per il concerto al Dipartimento della Funzione Pubblica. Se ne trasmette comunque copia per opportuna conoscenza del personale interessato, con riserva di far conoscere poi la definitiva formalizzazione della proposta avanzata da questa Amministrazione.

MODULARIO
Interno - 269

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Si richiama alla particolare attenzione le disposizioni recate con circolare n. 3/1997 relativamente al rafforzamento del sistema sanzionatorio introdotto dalla legge n. 662/1996; in particolare, è previsto che:

art. 1, comma 56 L. n. 662/1996 - le disposizioni e i divieti in materia di incompatibilità recate dall'art. 58 del D.Leg.vo n. 29/1993, nonché le disposizioni di legge che vietano l'iscrizione in albi e l'esercizio di attività professionali, non si applicano ai dipendenti in part-time con orario di servizio non superiore al 50% di quello a tempo pieno -

art. 1, comma 58 L. n. 662/1996 - entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'Amministrazione nega la trasformazione stessa nel caso in cui l'attività lavorativa, autonoma o subordinata, che il dipendente intende assumere comporti un conflitto di interessi con l'Amministrazione. Tali situazioni di conflitto devono essere valutate non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito, essendo comunque possibile che il conflitto si verifichi successivamente alla richiesta anche con riferimento a modifiche dell'attività istituzionale (circolare n. 6/1997).

Inoltre il dipendente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa che intende intraprendere.

In ogni caso la trasformazione non può essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con l'Amministrazione Pubblica -

art. 1, comma 60, L. n. 662/1996 - al di fuori dei casi previsti dal comma 56 al personale, a tempo pieno o in part-time con un orario superiore al 50%, è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge ne preveda l'autorizzazione e questa sia stata concessa -

art. 1, comma 61, L. n. 662/1996 - le violazioni dei divieti di cui al comma 60 oppure la mancata effettuazione delle comunicazioni previste al comma 58 da parte del personale in part-time, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi da parte dell'Amministrazione, costituiscono giusta causa di recesso da svolgersi in contraddittorio tra le parti -

Si evidenziano, infine, alcune attività comunque vietate per legge ai dipendenti in part-time, anche se con orario di servizio non superiore al 50%:

art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/1996 (introdotto dal citato D.L. n. 79/1997) - prevede che a tale personale in part-time non possono essere conferiti incarichi libero-professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche; inoltre gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione. Sulla questione poi il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 6/1997, ha chiarito che questo divieto

MODULARIO
Interno - 259

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

non opera quando l'appartenenza ad una Pubblica Amministrazione sia elemento necessario per lo svolgimento dell'incarico stesso, oppure quando l'Amministrazione adotti procedimenti di scelta di tipo concorsuale -

art. 18, comma 2 ter, L. n. 109/1994, come modificata dalla L. n. 415/1998 - vieta ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale la possibilità di espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di Pubbliche Amministrazioni, se non conseguenti al rapporto di impiego comunque intrattenuto con l'Amministrazione stessa.

Tutto ciò premesso, si prega di voler curare la massima diffusione della presente tra il personale dipendente anche mediante affissione all'albo delle singole strutture.

IL DIRETTORE GENERALE

(Beardino)

DM
in doc/CEMPG
2